

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2671/76 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1976

che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1976  
dal regolamento (CEE) n. 2888/75 per alcune anguille della sottovoce  
ex 03.01 A II della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2888/75<sup>(2)</sup> il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per alcune anguille della sottovoce ex 03.01 A II, un contingente tariffario comunitario, a dazio nullo, il cui volume è stato fissato al livello di 5 700 tonnellate;

considerando che, in base ai più recenti dati riguardanti tale prodotto per il 1976, c'è motivo di ritenere che i fabbisogni supplementari di importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi ammontino a 1 500 tonnellate; che è opportuno aumentare il volume contingenziale di tale quantità, per tener conto di tali fabbisogni; che per salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione bisogna ripartire una prima aliquota di questo volume addizionale fra taluni Stati membri e destinare il saldo alla riserva costituita dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2888/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 2888/75, per alcune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune, è portato da 5 700 a 7 200 tonnellate.

*Articolo 2*

1. Una prima aliquota dell'aumento, che ammonta a 1 340 tonnellate, è ripartita fra gli Stati membri qui di seguito indicati nel modo seguente:

	(tonnellate)
Benelux	500
Danimarca	250
R.f. di Germania	400
Francia	10
Regno Unito	180

2. La seconda aliquota, che ammonta a 160 tonnellate, costituisce la riserva. Il volume della riserva prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2888/75 è così aumentato da 500 a 660 tonnellate.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1976.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. P. L. M. M. van der STEE

<sup>(1)</sup> GU n. C 259 del 4. 11. 1976, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU n. L 292 del 12. 11. 1975, pag. 35.